

AVVISI
ANNO 2023*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2022, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

FONDAZIONE UMBRIA CONTRO L'USURA – O.N.L.U.S.

Consiglio Direttivo

(inserito con determinazione dirigenziale 7 giugno 2023, n. 6114)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 5, 6, 7, 11)*
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Un Componente	Approvazione bilancio esercizio 2022	3 anni (i componenti sono rieleggibili)	21 giugno 2023

Compenso

Tutte le prestazioni dei componenti il Consiglio direttivo sono svolte a titolo gratuito.

Statuto:

* "Art. 5 – Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Collegio Generale dei Fondatori e sostenitori benemeriti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – Collegio Generale dei fondatori e sostenitori benemeriti

Omissis

3. Al Collegio generale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) – determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, se inferiore a quello previsto dall'art. 7, ed elezione degli stessi, secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando adeguate forme di rotazione;

Omissis

Art. 7 – Consiglio direttivo

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un massimo di 14 membri, eletti dal Collegio generale con le modalità previste dall'art. 6, oltre al Presidente della Fondazione.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio, fino all'approvazione del rendiconto annuale e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti.

3. Il Consiglio direttivo:

- elegge, nella prima seduta ed al di fuori del proprio seno, il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra persone dotate di particolare esperienza e professionalità negli ambiti di attività della fondazione, che per autorevolezza e statura morale siano idonee ad affermare il prestigio e l'operatività;
- elegge, scegliendolo tra i suoi membri, il Vicepresidente
- propone al Collegio generale, per l'approvazione, il programma annuale di attività della Fondazione, il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario annuale secondo i criteri indicati dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile e in ogni caso in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. 460/1997; delibera inoltre entro il 31 dicembre di ogni anno, l'esercizio provvisorio del bilancio, fino all'approvazione da parte del Collegio generale;
- adotta i regolamenti
- delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la costituzione in pegno dei fondi a garanzia degli istituti di credito, con riferimento agli interventi finanziari che essi effettuano, in forza delle specifiche convenzioni, sottoscritte ai sensi della lettera j) del presente comma;
- delibera in merito all'organizzazione della Fondazione, alle assunzioni di personale e allo stato giuridico dello stesso;
- delibera sulle richieste di adesione alla Fondazione dei sostenitori benemeriti ed onorari;
- provvede ad investire le somme che provengono a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che ritiene maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio;
- delibera l'erogazione di prestiti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme regolamentari di cui all'articolo 15;
- delibera la convenzione-tipo e le singole convenzioni con gli istituti di credito, che disciplinano l'affidamento agli stessi, in modo esclusivo, dell'erogazione dei prestiti, rispetto ai quali la Fondazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, nonché dell'istruttoria delle pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, delle azioni per il recupero del credito, previo assenso della Fondazione;
- delibera, nei casi di insolvenza dell'assistito e dopo che banche convenzionate hanno inutilmente perseguito tutte le istanze per il recupero del residuo debito, la copertura della esposizione nei confronti degli istituti di credito, nel limite della garanzia prestata e con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento; delibera inoltre, ai sensi del regolamento, su tutte le azioni e iniziative che risultano utili e opportune intraprendere per il recupero delle somme versate a titolo di garanzia;
- delibera, nelle ipotesi di estinzione della Fondazione, in ordine alla liquidazione della stessa e alla devoluzione dei beni residui.

4. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

5. Il Consiglio direttivo può affidare proprie funzioni e compiti specifici ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un membro dei suoi componenti compreso fra tre e cinque, scelti secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando periodiche forme di rotazione, nonché specificando l'oggetto e la durata dell'incarico.

Art. 11 – Compensi e rimborsi

1. Tutte le prestazioni dei componenti gli organi della Fondazione sono gratuite, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti.”